

Regolamento formazione e segnalazione di terne per il collaudo di opere strutturali e per il collaudo tecnico amministrativo. Norme di comportamento per gli Architetti Collaudatori segnalati.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno (di seguito Consiglio) dovrà seguire per la formazione dell'elenco interno di Architetti collaudatori e la segnalazione delle terne di professionisti per il collaudo di opere strutturali e per il collaudo tecnico amministrativo.

Indica inoltre le norme di comportamento a cui devono attenersi gli Architetti collaudatori segnalati dal Consiglio dell'Ordine nei rapporti con i colleghi e con la committenza prima e dopo il conferimento dell'incarico.

Art. 2 - Formazione dell'elenco degli architetti collaudatori.

La nomina delle terne dei collaudatori sarà effettuata direttamente dal Consiglio sulla base di un elenco interno di Architetti collaudatori.

Possono essere inseriti in tale elenco gli Architetti che hanno presentato apposita domanda al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Allegato A, fac-simile) unitamente a un sintetico Curriculum Vitae (Allegato B, fac-simile). Per l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco interno dei collaudatori viene inoltre richiesto:

- collaudo statico: anzianità di iscrizione all'Albo (10, dieci, anni) e dichiarata esperienza nel settore delle strutture indicando almeno tre opere, negli ultimi 5 anni, per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o i collaudi statici;
- collaudo tecnico amministrativo: anzianità di iscrizione all'Albo (5, cinque, anni) e dichiarata esperienza nel settore dei lavori pubblici e/o privati indicando almeno tre opere, negli ultimi 5 anni, per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione e/o la direzione dei lavori e/o il collaudo tecnico amministrativo.

Art. 3 - Aggiornamento dell'elenco degli architetti collaudatori.

L'inserimento nell'elenco degli Architetti richiedenti viene deliberato a insindacabile giudizio del Consiglio, valutati i requisiti di cui al precedente Art. 2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento anche gli architetti già iscritti nell'elenco per la formazione delle terne dovranno fornire la documentazione prevista all'Art. 2. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'automatica cancellazione dal suddetto elenco.

Vengono sospesi dalle segnalazioni:

- gli architetti incorsi in provvedimenti disciplinari (1 anno in caso di avvertimento, 3 anni in caso di censura);
- gli architetti che non sono in regola con la quota di pagamento di iscrizione all'Ordine;
- gli architetti che abbiano rifiutato una segnalazione senza alcuna motivazione;
- gli architetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente con gli Enti, gli Istituti, le Amministrazioni pubbliche e i privati richiedenti;
- gli architetti che rivestono cariche elettive all'interno dell'Ordine.

Vengono sospesi dalle segnalazioni, anche se continuano ad apparire nell'elenco collaudatori, gli architetti che non rispettano gli obblighi di cui al successivo Art. 5.

Gli architetti segnalati vengono temporaneamente esclusi dall'elenco delle terne fino alla formale comunicazione all'Ordine dell'avvenuto affidamento dell'incarico da parte del professionista prescelto. L'elenco degli architetti segnalabili è costituito da tutto l'elenco collaudatori depurato dagli architetti sospesi dalle segnalazioni in terne. Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile a effettuare collaudi su segnalazione del Consiglio dovrà fare domanda di cancellazione dall'elenco dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'aggiornamento dell'elenco avverrà di norma con cadenza quadrimestrale o comunque in relazione al numero di richieste pervenute. Esso sarà eseguito seguendo la procedura prevista nel precedente Art. 2.

Art. 4 - Criteri per la formazione delle terne.

Il Consiglio nel formulare i tre nominativi da proporre ai richiedenti dovrà conseguire l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione degli incarichi. L'elenco dei collaudatori segnalabili è stato redatto a partire dai dati in possesso dell'Ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno come risultanti all'anno 2005. L'elenco, depurato dagli architetti sospesi, viene di volta in volta diviso nei tre seguenti sotto-elenchi:

a) collaudatori mai segnalati:

elenco dei collaudatori segnalabili che non hanno mai avuto una segnalazione, ordinati secondo l'anzianità di iscrizione all'elenco collaudatori e, a parità di tale data, di iscrizione all'Albo (decrescente);

b) collaudatori mai nominati:

elenco dei collaudatori segnalabili che pur avendo avuto almeno una segnalazione non sono mai stati nominati, ordinati secondo il ritardo in giorni dall'ultima segnalazione (decrescente) e, a parità di ritardo, ordinati in base al numero di segnalazioni avute (decrescente);

c) collaudatori già nominati:

elenco dei collaudatori segnalabili che hanno avuto almeno una nomina, ordinati secondo il numero di nomine (decrescente) e, a parità di numero di nomine, in base al ritardo dall'ultima nomina (decrescente).

Una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori la segnalazione avverrà secondo i seguenti criteri:

1. verranno formati gli elenchi a), b), c);
2. se esistono almeno tre architetti la terna verrà composta attingendo dall'insieme a);
3. se l'insieme a) non è costituito da almeno 3 architetti la terna viene completata con l'elenco dell'insieme b);
4. se gli insiemi a) e b) non sono costituiti da almeno 3 architetti la terna viene completata con l'elenco dell'insieme c).

Viene altresì stabilito che per incarichi relativi a collaudi di particolare difficoltà e complessità, il Consiglio può derogare ai criteri sopra esposti, scegliendo Architetti con più convalidata esperienza e riconosciuta capacità.

Art. 5 - Obblighi dell'Architetto collaudatore.

Al fine di permettere al Consiglio di poter ottemperare a quanto previsto nel precedente Art. 4 è fatto obbligo all'Architetto collaudatore scelto dalla committenza fra la terna di nominativi segnalata dal Consiglio di:

- informare con comunicazione scritta il Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla nomina;
- inviare all'Ordine, per conoscenza, la copia della parcella emessa per la prestazione svolta.

Gli Architetti che non ottemperano agli obblighi di cui sopra saranno sospesi dalle segnalazioni di terne di collaudatori pur rimanendo nell'apposito elenco dei collaudatori interno. Inoltre gli stessi potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio.

Art. 6 - Attività di sorveglianza

Il Consiglio provvederà a tenere aggiornato l'elenco degli Architetti Collaudatori designabili nelle terne con la data in cui il professionista è stato inserito nella terna e con quella in cui è stato eventualmente prescelto, in modo da poter controllare con immediatezza se lo stesso ha provveduto a quanto previsto nel precedente Art. 5.

Delibera n. 11 seduta n. 4 del 06/11/2013.